



**Sentenza-Ordinanza
n. 18/2024**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Gianpiero D'Alia Presidente

Sabrina Facciorusso Primo Referendario

Guido Tarantelli Primo Referendario relatore

SENTENZA - ORDINANZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 23785** del registro di Segreteria, promosso nei confronti dell'agente contabile sig.ra Barresi Patrizia consegnatario della Casa Circondariale di Arghillà Plesso S. Pietro (RC) - Ministero della Giustizia - Dipartimento Penitenziario - Conto del Materiale - per l'esercizio finanziario 2021, conto giudiziale n. 40546;

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

- nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024, data per letta la relazione sul consenso delle parti e uditi, per l'amministrazione penitenziaria, il Provveditore Regionale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia dott. Guerriero Liberato e il Pubblico Ministero, nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Dodaro, che hanno concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'agente contabile.

FATTO

1. Con relazione n. 467/2023, il Magistrato istruttore rappresentava che, con nota prot. n. 11972 del 23 giugno 2022, la Ragioneria territoriale dello Stato, Servizio III controlli preventivi e successivi di Reggio Calabria, aveva trasmesso il conto giudiziale n. 40546 del materiale dell'agente contabile, sig.ra Barresi Patrizia, della Casa Circondariale di Arghillà – Plesso S. Pietro (RC), riferito al periodo di gestione 1/1/2021 – 31/12/2021, che tale conto è stato depositato l'11 luglio 2022, e che, pertanto, non sono decorsi i termini previsti dall'art. 2 della L. n. 20/1994, ora art. 150 c. 1 del d.lgs. 174/2016, al fine della predisposizione della dichiarazione di estinzione, che è stato redatto tenendo conto dei contenuti previsti dagli artt. 623 e 625 del R.D. 827/1924, che è stato regolarmente sottoscritto, con firma autografa dell'agente contabile, e che vi sono apposte altre due firme non leggibili.

Inoltre, veniva specificato che il conto era accompagnato da una relazione a firma dell'addetto del riscontro contabile e del Direttore, in cui si legge che l'istruttoria relativa alla parifica è stata effettuata verificando *“Per il conto giudiziale del materiale del contabile, la regolarità delle prese in carico, della concordanza tra le prese in carico e la liquidazione delle fatture ricevute durante l'anno 2021, dei verbali di cessione dei materiali ai diversi destinatari. Non si è proceduto a cedere ai diretti destinatari i materiali, molti dei quali pervenuti a fine esercizio finanziario 2021 pertanto rimane a carico del contabile il*

patrimonio quale debito di custodia, che come da prospetto allegato, è così suddiviso: 1) Debito di vigilanza anno 2021 per le sette categorie pari ad € 28.842,61, comprensivo delle cessioni; 2) Debito di custodia per le sette categorie a lordo delle quote di ammortamento, pari ad € 85.711,56, per una consistenza a fine esercizio al 31.12.2021, pari ad € 29.487,63, al netto delle quote di ammortamento” e che, dall’istruttoria svolta secondo le modalità sopra indicate, non sono emerse discordanze; inoltre, il conto è munito del visto di approvazione apposto dal Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, che ne riconosce la regolarità, avendo superato il controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 123/2011 e s.m.i.

La relazione del Magistrato evidenziava che, all’esito di richiesta istruttoria, veniva depositata una relazione e degli allegati e richiama la normativa relativa alla gestione amministrativo – contabile del materiale mobile riconducibile agli istituti penitenziari (regolata dal Regio Decreto 16 maggio 1920, n. 108, come integrato dalla successiva normativa di contabilità generale dello Stato) e, in particolare, per quanto attiene la disciplina dell’agente contabile a materia, l’art. 44 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, il quale prevede il giudizio sul conto a carico, tra gli altri, anche degli agenti incaricati “..di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato...” e l’art. 569, R.D. n. 1908 del 1920, il quale dispone che “chiuso l’esercizio

finanziario, per l'Amministrazione domestica e delle manifatture

sono inviati al Ministero il conto economico della gestione, il conto

giudiziale dei proventi ed il conto giudiziale del materiale, che

comprende anche quello del fabbricato, corredato dei relativi documenti".

Ciò premesso, il Magistrato istruttore evidenziava che la gestione del contabile è riassunta nel modello 57, che

rappresenta il conto giudiziale del materiale, il quale indica:

- Consistenza iniziale di € 78.868,64 per il registro 43 – beni mobili;

- nella sezione carico nuove introduzioni € 35.685,73;

- con un totale carico generale di € 114.554,17;

- nella sezione scarico per uscita o distribuzione di materiale, è indicato un totale di € 28.842,61 con un debito del contabile per differenza tra il carico e lo scarico di € 85.711,56;

- La consistenza a fine esercizio ammonta ad € 29.467,83 con una differenza in meno pari ad € 81.980,42 (ammortamenti).

Consegue, pertanto, che il conto è stato reso a valore e non anche a quantità.

Rispetto a tali elementi, la relazione precisava che, per la gestione della contabilità dei materiali degli Istituti Penitenziari del Ministero della Giustizia, già dall'esercizio finanziario 2009, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha attivato, in ambiente *Web*, il nuovo sistema denominato SIGMA DAP che riguarda l'intera contabilità del patrimonio.

Il combinato disposto degli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924 (Regolamento della contabilità di Stato), prevede per i consegnatari di beni l'obbligo di rendere il conto giudiziale della loro gestione nel quale il consegnatario "*dà debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo*" (art.32 e 33) e il successivo art. 626 prevede, in particolare, che il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare:

- a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell'esercizio o della gestione;
- b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell'esercizio e della gestione;
- c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate;
- d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine dell'esercizio o della gestione.

Il debito e il credito anzidetti devono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono classificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione e secondo il valore risultante degli inventari o dalle tariffe generali adottate per alcuni servizi.

Infine, l'art.628 espressamente dispone che la Corte dei conti, nel giudizio dei conti a materia, non giudica del valore degli oggetti; nel caso di condanna può determinare il valore da rifondersi dal contabile, quando abbia elementi sufficienti.

Il contenuto minimo del conto giudiziale del consegnatario per come sopra riportato è ribadito dall'art. 24 del D.P.R.n.254/2002, recante il *“Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”*, laddove prevede che nel conto giudiziale è riportato: *“Il carico: beni e materiali esistenti all’inizio della gestione e quelli avuti in consegna nel corso dell’esercizio, secondo la specie, la categoria di esso , nonché il valore risultante dagli inventari; lo scarico: beni e materiali distribuiti , somministrati o altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite; le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine dell’esercizio della gestione”* e secondo il *“Documento di indirizzo e coordinamento amministrativo per l’esame dei conti giudiziali”* delle Sezioni riunite in sede consultiva, approvato con il parere n.2/2015/CONS, con riferimento al conto giudiziale dei beni mobili, *“il conto si riferisce alla gestione dei beni mobili iscritti nell’inventario; va perciò compilato e controllato in stretta correlazione con le scritture inventariali....La rappresentatività del conto del consegnatario prende perciò le mosse dallo stato dell’inventario; indica per ogni bene, o categorie di beni, le quantità e il valore all’inizio dell’anno; aggiunge il carico dei beni*

nuovi iscritti nell'anno nell'inventario; sottrae i beni già dati in uso ai vari uffici con regolare annotazione sugli inventari e, per differenza, indica i beni (quantità e valore) acquistati e non ancora assegnati agli uffici per l'uso. In mancanza di una modulistica ufficiale gli agenti contabili possono adottare o i già decritti modelli degli enti locali o, comunque, una rendicontazione che contenga tutti gli elementi previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità dello stato per ciascuna tipologia di conti, a denaro o a materia (agenti contabili a materia: art. 626)".

Pertanto, il Magistrato istruttore indicava che alla luce di tali disposizioni, dal primo esame del conto e della documentazione prodotta, è emersa una insufficiente ed incompleta rappresentazione della gestione, riferita esclusivamente al valore dei beni e senza riferimento alle quantità.

Evidenziava la relazione, altresì, che, in materia di conti giudiziali, la giurisprudenza di questa Corte ha adottato un approccio, consolidato e costante, di stampo sostanzialistico. Secondo tale orientamento, si possono ritenere regolari i conti redatti in modo difforme rispetto ai modelli normativi, a condizione, tuttavia, che il conto sia esaurientemente rappresentativo della gestione e che i relativi contenuti siano coerenti con l'obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione, al fine di garantire la verifica di regolarità, nel rispetto della normativa disciplinante l'attività degli agenti contabili (art. 140, comma 2, c.g.c.) e in coerenza con gli

orientamenti giurisprudenziali della Sezione giurisdizionale Calabria (Sentenze nn. 66 e 133 del 2023).

Pertanto, il Magistrato istruttore, data l'oggettiva impossibilità di procedere all'esame del conto in presenza di un conto giudiziale non rappresentativo della gestione, sottoponeva all'esame del Collegio la questione preliminare sulla procedibilità o meno dell'esame del conto, chiedendo di adottare i provvedimenti al riguardo.

2. Con decreto presidenziale n. 419/2023 del 19.10.2023 veniva fissata udienza per il giorno 14.2.2024, concedendo termine per deposito memorie e documenti fino a 20 giorni prima dell'udienza ed ordinando all'Amministrazione di provvedere alla notifica della relazione del magistrato istruttore e del decreto all'agente contabile, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione degli atti stessi, restituendo la copia con la relativa relazione di notifica alla Segreteria della Sezione giurisdizionale.

3. Il decreto presidenziale e la relazione venivano notificati all'agente contabile in data 2.11.2023.

4. L'agente contabile depositava la propria memoria – trasmessa dal settore conti in data 22.1.2024 – con la quale rappresentava di aver proceduto alle operazioni tenuto conto delle indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di avere utilizzato, dal 2009, l'applicativo c.d. "Sigma Dap", il quale non prevede la separazione tra soggetti "a debito di custodia" e

“a debiti di vigilanza”. Indicava che, al fine di adeguarsi alle pronunce della Corte dei conti, è stato adottato un sistema (INIT) con applicativo dal 2021 (richiamando una nota di sollecito n. 193299 dell’11/5/2023 del Capo del DAP al MEF, con la quale si chiedeva di procedere celermente all’adeguamento del sistema informativo INIT, per consentire l’elaborazione dei modelli con distinzione tra beni soggetti a debito di custodia e di vigilanza); applicativo ancora non adottato.

Pertanto, l’agente indicava di aver rielaborato due prospetti (generale ed analitico) in formato *Excel* allegati, rappresentandoli nella memoria.

5. All’**udienza del 14 febbraio 2024**, per l’amministrazione penitenziaria, è comparso il Provveditore Regionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia dott. Guerriero Liberato, che ha concluso come da verbale di udienza. Il Pubblico Ministero ha concluso rimettendosi alle valutazioni del Collegio. Nessuno è comparso per l’agente contabile.

La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Questo Collegio ritiene che, in ragione della produzione documentale allegata dalla memoria di costituzione in giudizio dall’agente contabile, l’esame del conto giudiziale n. 40546 sia procedibile. Come è noto, “*secondo costante giurisprudenza della Corte dei conti, anche documenti, che non presentano tutti i*

requisiti formali previsti per i conti giudiziali dalla disciplina di settore, possono ritenersi sufficiente ai fini dell'adempimento dell'obbligo della resa del conto e quindi ai fini dell'instaurazione del giudizio di conto; ma a condizione che essi abbiano un contenuto minimo, tale da consentire alla Sezione di procedere al riscontro della correttezza dei dati indicati e della correttezza della gestione. In mancanza di tale contenuto, come si è detto, il giudizio è improcedibile.” (cfr., da ultimo, tra le tante, Sez. giur. Calabria, sentenza n. 66 del 9 maggio 2023). È, altresì noto, che, ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 1214/1934, la giurisdizione di conto si estende anche a coloro che sono incaricati “di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato” e che, ai sensi dell'art. 569 del R.D. n. 108/1920, “Chiuso l'esercizio finanziario, per l'Amministrazione domestica e delle manifatture sono inviati al Ministero il conto economico della gestione, il conto giudiziale dei proventi ed il conto giudiziale del materiale, che comprende anche quello del fabbricato, corredati dei relativi documenti. Conti giudiziali separati si rendono anche al termine di ogni gestione contabile”. Inoltre, l'art. 626 del R.D. n. 827/1924 prevede espressamente che “Il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare: a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell'esercizio o della gestione; b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione; c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate; d) le materie e gli oggetti che

sono rimasti esistenti al termine dell'esercizio o della gestione. Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono qualificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi. Le materie che per loro natura o per la tenuità del valore sono suscettive di essere riunite, possono essere presentate nel conto sotto una medesima unità, o raggruppate collettivamente secondo la classificazione stabilita dalle nomenclature adottate dall'amministrazione. Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti, dev'essere giustificata nei conti dei singoli contabili dai documenti che, in conformità degli speciali regolamenti, comprovino la regolarità delle operazioni stesse.".

Il conto giudiziale in esame – come indicato dal magistrato istruttore – presenta, secondo il modello 57 compilato dall'agente contabile, nella sezione carico, la consistenza iniziale pari ad euro 78.868,64 (per il registro 43 - beni mobili) e nuove introduzioni (pari ad euro 35.685,73), con un totale carico generale pari ad euro 114.554,17 e, nella sezione scarico, l'uscita o distribuzione di materiale (pari ad euro 28.842,61) con un debito del contabile per differenza tra il carico e lo scarico di € 85.711,56; la consistenza a fine esercizio ammonta ad € 29.467,83 con una differenza in meno pari ad € 81.980,42

(ammortamenti).

Consegue, pertanto, che il conto è stato reso a valore e non anche a quantità.

Ne deriva che il conto in esame non risulta conforme alle previsioni dell'art. 626 del R.D. n. 827/1924, ove si consideri che il debito e il credito, per gli oggetti e le materie maneggiati dal contabile, non sono stati indicati secondo la loro quantità e non sono stati dimostrati nel conto secondo la specie, la qualità, le categorie in cui gli oggetti sono qualificati (pur risultando un generico richiamo alla numerazione per categorie dei beni) e le nomenclature stabilite dall'amministrazione, ma solo per valore, rendendo impossibile il riscontro della correttezza dei dati indicati e della correttezza delle gestione. Né, ad avviso del Collegio, tale carenza originaria è stata superata dal riscontro alla nota istruttoria del Magistrato designato da parte dell'amministrazione penitenziaria, che ha fornito ulteriori elementi documentali di per sé inidonei ad un esame sostanziale del conto giudiziale secondo la normativa e la giurisprudenza sopra richiamati. Viceversa, appaiono dirimenti i chiarimenti forniti dall'agente contabile, unitamente alla documentazione prodotta, in ordine alla procedibilità del conto giudiziale, ove si consideri che il contabile a materia si è fatto carico di rendere intellegibili, ai sensi dell'art. 626 del R.D. n. 827/1924, i dati che sono necessari al giudice contabile per la verifica della correttezza dei dati indicati nel conto e della gestione del

contabile. Infatti, i prospetti allegati alla memoria di costituzione, unitamente alle spiegazioni che degli stessi è contenuta negli scritti difensivi, consentono di leggere in maniera chiara il conto giudiziale anche nella parte relativa alle quantità, alla specie, alla qualità, alle categorie, secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione, dei beni mobili per i quali l'agente contabile è titolare di un debito di custodia. A ciò si aggiunga che i dati relativi alla consistenza iniziale dei beni in custodia, al carico e alla loro distribuzione o somministrazione in corso di esercizio, alla consistenza dei beni rimasti esistenti a fine esercizio, corrispondono a quelli indicati nel conto giudiziale in esame. La documentazione trasmessa dall'agente contabile consente, quindi, di esaminare il conto n. 40546, rendendolo procedibile.

7. Questo Collegio, preso atto della produzione documentale, dispone, pertanto, di rimettere gli atti al Magistrato designato affinché prosegua l'attività istruttoria sul conto giudiziale in esame.

Spese al definitivo.

PQM

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, non definitivamente pronunciando, **dichiara procedibile il conto giudiziale n. 40546.**

Dispone la rimessione degli atti al Magistrato designato ai fini del completamento dell'istruttoria.

Fissa il termine del **10 maggio 2024** per il deposito della

relazione da parte del Magistrato designato e, per la

prosecuzione del giudizio, l'udienza dell'**11 giugno 2024**.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 14

febbraio 2024.

Il Relatore

Il Presidente

Guido Tarantelli

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 28/02/2024

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente